

“S.I.U.L.CC”

TITOLO I

COSTITUZIONE, AUTONOMIA, FINALITA’

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

E’ costituito tra il personale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio o in ausiliaria appartenente ad ogni ordine e grado, il “Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Carabinieri” – **S.I.U.L.CC** con sede in Melito Porto Salvo (RC) via Fratelli Rosselli nr. 3 (CF 92119950803).

Articolo 2

Simbolo

Il simbolo del **S.I.U.L.CC**. è una fiamma stilizzata con alla base la scritta “SIULCC” circonscritta da un cerchio di stelle rosse e blu bordate di nero.

La sigla e il simbolo del **S.I.U.L.CC** - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Carabinieri appartengono esclusivamente al sindacato e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.

Articolo 3

Autonomia e Indipendenza

Il **S.I.U.L.CC** nel rispetto degli scopi per cui il legislatore ha previsto tra il personale militare la libertà di associazione sindacale democratica, tutela l’autonomia e l’indipendenza della propria azione sindacale da qualsiasi condizionamento esterno ed interno.

La denominazione e il simbolo del **S.I.U.L.CC** non sono riconducibili e non richiamano organizzazioni sindacali o politiche.

Il **S.I.U.L.CC** non supporterà iniziative di carattere politico e non avrà relazioni di carattere organizzativo o convenzionale con organizzazioni sindacali diverse da quelle previste per legge.

Articolo 4

Adesioni e Cooperazione

Il **S.I.U.L.CC**., al fine esclusivo di realizzare le finalità statutarie, di individuare soluzioni ai problemi del personale, nonché curare gli interessi professionali dello stesso, può promuovere attività relazionali con federazioni di sindacati e/o associazioni nazionali ed esteri.

Articolo 5

Finalità

Il S.I.U.L.CC :

- a) non agisce a fini di lucro;
- b) cura la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di competenza indicate all'art. 1476-ter comma 2 COM, garantendo che essi assolvano ai compiti propri della Forza armata e che l'adesione all'APCSM non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali;
- c) rappresenta, nonché tutela gli interessi del personale, davanti ai competenti organi amministrativi e giudiziari e in tutti gli organismi ed i contesti sociali in cui sia richiesta, prevista od opportuna una rappresentanza sindacale della categoria;
- d) promuove iniziative ed azioni di solidarietà con lo scopo di realizzare il miglioramento, l'armonizzazione e l'omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici;
- e) promuove la professionalità, il prestigio, l'etica, il benessere, la proiezione culturale internazionale, la formazione, l'aggiornamento professionale del personale di ogni ruolo e categoria;
- f) promuove sinergie culturali e professionali per una coordinata operatività interforze;
- g) promuove il dialogo ed il confronto con le componenti istituzionali nonché politiche e sociali nel rispetto dei principi costituzionali;
- h) promuove e favorisce la democraticità e la neutralità delle Forze armate;
- i) persegue le finalità derivanti dal giuramento prestato dai militari;
- l) esclude, nel rispetto delle norme vigenti dalle competenze e dagli scopi statuari la trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale.

Articolo 6

Indivisibilità di interessi

Gli interessi sindacali di tutte le categorie del personale iscritto al **S.I.U.L.CC**, sono indivisibili e sono rappresentati unitariamente dagli eletti senza distinzione di ruolo, qualifica e di funzione.

Articolo 7

Tutela dell'esercizio sindacale

Ogni aderente che sia perseguito disciplinarmente o amministrativamente a causa della sua azione sindacale, conserva tutti i diritti all'interno del **S.I.U.L.CC** ed in particolare la tutela e l'assistenza da parte del Sindacato.

Articolo 8

Organo di stampa

E' istituito un organo ufficiale di stampa del Sindacato gestito dalla Segreteria Generale, ispirato al principio di trasparenza e finalizzato a veicolare, anche attraverso l'apposito sito internet, i provvedimenti adottati e l'informazione sull'attività sindacale espletata, rilasciando qualora ritenuto opportuno dichiarazioni in merito alle materie di competenza e a quelle oggetto di contrattazione di settore.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DIRETTIVA PERIFERICA E CENTRALE

Articolo 9

Organizzazione direttiva periferica

L'organizzazione direttiva periferica del **S.I.U.L.CC** è la seguente:

a) Sezione Territoriale

La Sezione Territoriale è istituita in ogni Provincia di regione amministrativa, ha competenza regionale ed è composta da:

- dal Segretario Generale Territoriale;
- 2 (due) Vice Segretari Generali Territoriali;
- 10 (dieci) Consiglieri Territoriali.

b) Sezione Regionale

La Sezione Regionale è istituita in ogni regione amministrativa ed è composta da:

- **Segreteria Generale Regionale.**

La Segreteria Generale Regionale è composta dal Segretario Generale Regionale, da 2 (due) Segretari Generali Regionali Aggiunti e da 2 (due) Vice Segretari Generali Regionali, e dai 5 (cinque) Revisori dei Conti Regionali.

- **Consiglio Regionale**

Il Consiglio Regionale è composto dalla Segreteria Generale Regionale e dalle Sezioni Territoriali presenti in quella Regione.

c) Sezione Istituti di Formazione

La Sezione Istituto di Formazione è composta da:

- **Segreteria dell'Istituto di Formazione.**

La Segreteria dell'Istituto di Formazione è composta dal Segretario dell'Istituto di Formazione e da 2 (due) Segretari Aggiunti.

- **Consiglio dell'Istituto di Formazione.**

Il Consiglio dell'Istituto di Formazione è composto dalla Segreteria e dai Consiglieri in un numero massimo di 6 (sei).

- **Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto di Formazione.**

Articolo 10

Funzione degli Organi Direttivi Periferici

La Sezione Territoriale costituisce la struttura di base del **S.I.U.L.CC**.

- **La Segreteria Generale Territoriale** vigila nell'ambito di competenza della Sezione sull'osservanza delle disposizioni statutarie, svolge le attività di pubblicazione e divulgazione del Sindacato, cura il proselitismo ed il tesseramento. Esercita le proprie attribuzioni sull'intero territorio regionale con particolare riguardo alla provincia di riferimento. Delibera sulle scelte sindacali curando in tale contesto l'organizzazione ed il funzionamento del Sindacato. Si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi su convocazione del Segretario Generale Territoriale.

La Sezione Regionale costituisce la struttura intermedia del **S.I.U.L.CC**.

- **La Segreteria Generale Regionale** promuove le attività sindacali in ambito regionale in armonia con le Sezioni Territoriali secondo le direttive della Segreteria Generale. E' responsabile della gestione finanziaria a livello regionale, nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Regionale a cui sottoporrà il rendiconto consuntivo nel rispetto delle norme vigenti in materia. Ha sede di norma nel capoluogo di regione. Nell'ambito di sua competenza o su richiesta delle Segreterie Generali Territoriali, in particolari realtà o posti di lavoro, ove ritiene necessaria la presenza di un terminale sindacale al fine di garantire maggiore prontezza ed operatività del Sindacato, può nominare uno o più dirigenti sindacali che assumono la denominazione di "Delegato Locale" della rispettiva articolazione lavorativa e sono posti sotto il coordinamento del Consiglio Regionale di riferimento.
- **Il Consiglio Regionale** controlla e coordina l'attività sindacale in ambito regionale in armonia con le Sezioni Territoriali presenti nella regione amministrativa. Delibera sulle scelte a carattere sindacale curando l'organizzazione ed il funzionamento del Sindacato. Esamina, per l'approvazione il rendiconto consuntivo dell'anno precedente entro il 28 febbraio dell'anno successivo ed il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'esercizio si riferisce predisposti dalla Segreteria Regionale secondo le modalità ed i termini previsti dalla norma volta a disciplinare la trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Regionale o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

La Sezione Istituti di Formazione costituisce la struttura di base del SIULCC all'interno delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.

- **La Segreteria dell'Istituto di Formazione** promuove le attività sindacali in ambito Istituto di Formazione in armonia con le direttive della Segreteria Generale. E' responsabile della gestione finanziaria nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio dell'Istituto di Formazione a cui sottoporrà il rendiconto consuntivo nel rispetto delle norme vigenti in materia. Ha sede in ogni Scuola dell'Arma dei Carabinieri.
- **Il Consiglio dell'Istituto di Formazione** controlla e coordina l'attività sindacale in ambito Istituto di Formazione. Delibera sulle scelte a carattere sindacale curando l'organizzazione ed il funzionamento del Sindacato. Analizza, per l'approvazione il rendiconto consuntivo dell'anno precedente entro il 28 febbraio dell'anno successivo ed il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'esercizio si riferisce predisposti dalla Segreteria Generale dell'Istituto di Formazione secondo le modalità ed i termini previsti dalla norma volta a disciplinare la trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario dell'Istituto di Formazione o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Articolo 11

Organizzazione direttiva centrale

L'organizzazione direttiva centrale del **S.I.U.L.CC** è la seguente:

- a) **Ufficio di Presidenza.**
L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente ed un (1) Vice Presidente.
- b) **Consiglio Nazionale.**
Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, dalla Segreteria Generale, dai Segretari Generali Regionali e dai Segretari Generali degli Istituti di Formazione.
- c) **Segreteria Generale.**
La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, da 2 (due) Segretari Generali Aggiunti di cui 1 (uno) con funzioni Amministrative e da 6 (sei) Segretari Nazionali e dal Segretario del Ruolo Ufficiali/Dirigenti.
- d) **Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.**
- e) **Collegio Nazionale dei Probiviri.**
- f) **Sezione Nazionale Istituti di Formazione.**
Alla direzione della Sezione Nazionale degli Istituti di Formazione è delegato, con delibera della Segreteria Generale un componente della stessa assumendo la denominazione di "Coordinatore Nazionale per gli Istituti di Formazione".

Articolo 12

Funzione degli Organi Direttivi Centrali

Ufficio di Presidenza

Il Presidente rappresenta l'unità del Sindacato ed è il garante dell'osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici del Sindacato. A tal fine convoca, anche su richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Probiviri. Prende parte, quando convocato dalla Segreteria Generale, alle riunioni della stessa.

Unitamente al Segretario Generale e ai due Segretari Generali Aggiunti, può curare i rapporti con l'esterno, con le Istituzioni e con altre Associazioni Nazionali e Straniere.

In assenza del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente.

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l'altro. E' presieduto dal Segretario Generale ed ha i seguenti compiti:

- a) definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa del **S.I.U.L.CC** sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
- b) esamina per l'approvazione, il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce e il rendiconto consuntivo della gestione precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo presentati dalla Segreteria Generale;
- c) delibera la misura della quota associativa nel rispetto delle norme vigenti;
- d) fissa la ripartizione percentuale dei contributi tra struttura centrale e periferica;
- e) esamina i ricorsi;
- f) adotta le sanzioni previste dal presente Statuto.

La Segreteria Generale

La Segreteria Generale attua la politica del **S.I.U.L.CC** in aderenza alle linee programmatiche indicate dal Consiglio Nazionale, assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali emanando apposite direttive sulle materie di competenza.

Delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza fermo restando la successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale.

La Segreteria Generale può istituire Uffici, Comitati e Commissioni con specifiche competenze, con la finalità di approfondire le rispettive, specifiche tematiche di particolare interesse per le attività del Sindacato in stretta collaborazione con la Segreteria Generale. Gli incaricati a dirigere gli Uffici, Comitati e Commissioni di cui sopra si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Generale delegato. Essi vengono designati dalla Segreteria Generale tra gli iscritti ed i quadri sindacali che possiedono particolari capacità professionali. E' facoltà della stessa Segreteria Generale revocare l'incarico, motivandolo.

La Segreteria Generale rappresenta il S.I.U.L.CC nei confronti dell'Amministrazione in tutte le fasi della contrattazione e può intervenire in quelle di eventuale contrattazione articolata sul territorio, sulla base della normativa concernente la disciplina del lavoro.

I componenti della Segreteria Generale sono responsabili collegialmente del funzionamento della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali destinandoli esclusivamente alle finalità statutarie.

La Segreteria Generale può, costituire nuovi organismi in sede locale dandone comunicazione alle strutture territoriali.

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è il rappresentante legale del S.I.U.L.CC a livello nazionale. Pianifica e programma, con la Segreteria Generale, tutte le attività necessarie a dare impulso alla realizzazione delle attività statutarie; coordina i Segretari Generali Aggiunti e i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi eventuali deleghe; convoca e presiede la Segreteria Generale; coordina le attività della Segreteria Generale; convoca e presiede il Consiglio Nazionale in seduta ordinaria almeno una volta ogni 6 (sei) mesi o quando la convocazione è richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Ha il compito, da lui eventualmente delegabile ai Segretari Generali Aggiunti, di essere ascoltato dalle Commissioni Parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e di chiedere di essere ricevuto dal Ministro della Difesa, dagli organi della Forza armata e dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali.

Articolo 12 bis

Segreteria del Ruolo Ufficiali/Dirigenti

La Segreteria Ruolo Ufficiali/Dirigenti, inserita nella Segreteria Generale, è dotata di autonomia decisionale e risponde al Segretario Generale che definisce gli indirizzi politici anche del Ruolo Ufficiali/Dirigenti. Verranno eletti dal Congresso Nazionale.

La Segreteria Ufficiali/Dirigenti è composta da un (1) Segretario del ruolo con delega specifica e quattro (4) Segretari Vicari quali collaboratori. La delega di Segretario del Ruolo, al pari delle funzioni e deleghe assunte dalla Segreteria Generale, avrà rapporti con l'Amministrazione ed enti esterni, in particolare alla contrattazione dirigenziale.

I componenti della Segreteria del Ruolo Ufficiali/Dirigenti, rispondono al Segretario Generale e possono confrontarsi anche con i Segretari Generali Regionali per le attività di comune interesse. Essi hanno diritto a tutte le prerogative previste per le APCSM rappresentative.

Articolo 13

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è un soggetto giuridico autonomo ed esercita altresì funzioni di indirizzo e rappresentanza, a carattere generale per le materie di competenza delle APCSM sancite all'art. 1476-ter comma 2 COM. Inoltre è l'organo di giustizia statutaria e di giurisdizione interna ed esterna. Rappresenta il Sindacato nelle interlocuzioni istituzionali, sia interne che esterne, relative al rispetto dello Statuto verso gli Organi di comunicazione e le altre Amministrazioni. Delibera in merito alle violazioni statutarie e regolamentari, dirime le controversie tra gli iscritti ed i vari organi del sindacato e tra le organizzazioni verticali e orizzontali di tutte le istanze sindacali. Ai membri che lo compongono è riconosciuta autonomia decisionale nell'espletamento delle funzioni attribuite. Ha sede presso la Struttura Centrale ed è composto 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. I membri del collegio Nazionale dei Probiviri sono eletti tra i soci nel congresso nazionale. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

Articolo 14

Violazione delle norme statutarie

La condotta contraria con le finalità statutarie, la mancata collaborazione con gli altri associati, l'inosservanza delle direttive impartite dagli organismi sindacali territoriali o centrali, l'utilizzo degli organismi sindacali per scopi estranei a quelle di competenza dei sindacati, l'inosservanza del divieto di adesione ad altre associazioni sindacali, costituiscono violazioni delle norme statutarie.

Qualunque iscritto può segnalare anche al collegio dei Probiviri l'inosservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali atte a dar vita a sanzioni. Analogo potere spetta agli organi direttivi territoriali e a quelli di livello centrale. Qualora all'appartenente al Sindacato possa venire addebitata una sanzione, il Collegio dei Probiviri, laddove non ritenga,

a maggioranza, di dover irrogare il solo richiamo verbale, ha l'obbligo di inviare una contestazione scritta di addebito entro 20 giorni dal momento in cui uno dei suoi componenti è venuto a conoscenza del fatto o questo è stato ufficialmente comunicato al collegio dei Probiviri. L'interessato ha il diritto di prendere visione degli atti e richiederne copia e può difendersi mediante memorie scritte o oralmente, nel corso di un'apposita audizione innanzi al collegio, con l'eventuale assistenza di un altro appartenente al Sindacato al quale sia stato conferito mandato quale difensore.

Il Procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla data di avvenuta contestazione dell'addebito.

Articolo 15

Sanzioni individuali

Per le violazioni di cui all'art 14, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione temporanea, fino ad un anno, dalla posizione di iscritto al Sindacato;
- c) l'espulsione dal Sindacato.

Articolo 16

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare l'amministrazione della struttura e verificare la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite, la regolarità delle spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive, richiedere agli organi competenti del sindacato i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, nonché redigere apposito verbale da presentare al Consiglio Nazionale per l'approvazione. E' previsto a livello Nazionale per la gestione dei fondi derivanti dalle quote associative e Regionale per la gestione delle quote assegnate dalla Segreteria Generale a seguito di apposita delibera del Consiglio Nazionale.

I Collegi dei Revisori dei Conti a tutti i livelli sono composti da 5 (cinque) membri di cui 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, su incarico della Segreteria Generale, svolge altresì compiti di controllo sugli organi territoriali.

I Revisori dei Conti, nazionali e/o regionali, esercitano altresì funzioni di indirizzo e rappresentanza, a carattere generale per le materie di competenza delle APCSM sancite all'art. 1476-ter comma 2 COM.

Articolo 17

Finanziamento

Il finanziamento del sindacato è rappresentato esclusivamente dalle quote associative, da versare con delega sindacale, esente dall'imposta di bollo, nella misura annualmente prevista dal Consiglio Nazionale e comunque in ossequio alla norma. Il sindacato non può ricevere

eredità, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

Articolo 18

Cariche direttive

Tutte le cariche previste dal presente Statuto, rispettano il principio di parità di genere, possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo con un'anzianità di servizio minimo di 5 (cinque) anni e quelli in ausiliaria, hanno durata di quattro anni che non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro i quali hanno ricoperto per due mandati consecutivi una carica elettiva sono nuovamente rieleggibili solo dopo il decorso di un triennio dalla scadenza del secondo mandato.

Gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo, i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato e quelli che si trovano in una delle condizioni individuate all'articolo 10 comma 1 del Decreto Legislativo n. 235 del 31/12/2012, in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa che non sia sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato, non sono eleggibili e non possono ricoprire cariche statutarie.

Articolo 19

Incompatibilità

Tutte le cariche statutarie sono compatibili tra loro tra loro nel rispetto dei limiti di mandato e durata stabiliti ai sensi dell'art. 1477-ter comma 3 del COM.

Art. 20

Limitazioni

Gli iscritti al **S.I.U.L.CC** non possono aderire ad altre associazioni sindacali.

Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi (art. 1476 comma 5 COM).

TITOLO III

COMPOSIZIONE E FUNZIONE DI CONGRESSI

Articolo 21

Elezioni e Congressi

La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative periferiche e centrale del **S.I.U.L.CC** avviene attraverso le fasi elettive e democratiche congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni quattro anni, in ambito provinciale, regionale e nazionale e istituti di formazione.

L'elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale del Sindacato avviene nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti congressuali da emanarsi con delibera del Consiglio Nazionale aventi come ispirazione il principio della democrazia e redatti in conformità alle linee guida dettate dalle norme statutarie.

La Segreteria Generale può indire Congressi straordinari degli Organi Statutari per eleggere dirigenti di cariche non elette o vacanti. Gli eletti in Congressi Straordinari osserveranno la medesima scadenza dell'incarico dei Congressi Ordinari secondo quanto previsto dall'art. 1477-ter comma 3 COM (La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato).

Articolo 22

Congresso Territoriale e Regionale e Istituti di Formazione

Il Congresso Territoriale è costituito dall'assemblea generale degli iscritti. Si riunisce in via ordinaria una volta ogni 4 (anni) in concomitanza del Congresso Regionale. La convocazione straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza dei componenti o dal Consiglio Nazionale.

Esso elegge:

- a) la Segreteria Generale Territoriale;
- b) un massimo di 10 (dieci) Consiglieri Territoriali;
- c) i Delegati al Congresso Regionale.

Il Congresso Regionale è composto dai Segretari Generali Territoriali eletti nei Congressi Territoriali e dai Delegati al Congresso Regionale eletti dagli iscritti nell'ambito di ogni singola provincia. Si riunisce in via ordinaria una volta ogni 4 (anni) in concomitanza del Congresso Nazionale. La convocazione straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Regionale a maggioranza dei componenti o dal Consiglio Nazionale. Le deliberazioni del Congresso Regionale sono prese a maggioranza semplice.

Esso elegge:

- a) la Segreteria Generale Regionale;
- b) i delegati al Congresso Nazionale;

- c) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Il Congresso dell'Istituto di Formazione è composto dall'assemblea degli iscritti. Si riunisce in via ordinaria una volta ogni 4 (anni) in concomitanza del Congresso Nazionale. La convocazione straordinaria può essere richiesta dal Consiglio dell'Istituto di Formazione a maggioranza dei componenti o dal Consiglio Nazionale. Le deliberazioni del Congresso dell'Istituto di Formazione sono prese a maggioranza semplice.

Esso elegge:

- a) la Segreteria dell'Istituto di Formazione;
- b) un massimo di 6 (sei) Consiglieri;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto di Formazione;
- d) i Delegati al Congresso Nazionale.

Articolo 23

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è composto dai componenti della Segreteria Generale uscente, dai Segretari Generali Regionali, dai Segretari Generali Territoriali, dai Segretari degli Istituti di Formazione e dai delegati al Congresso Nazionale eletti dai Congressi Regionali e dai Congressi degli Istituti di Formazione. Si riunisce una volta ogni 4 (quattro) anni. Su deliberazione di un terzo del Consiglio Nazionale o a richiesta della maggioranza assoluta degli iscritti, può essere convocato in via straordinaria. La data di convocazione è fissata dal Consiglio Nazionale e deve essere resa pubblica almeno 3 (tre) mesi prima. Il Congresso Nazionale, individua gli obiettivi, definisce le politiche del Sindacato e fissa gli indirizzi sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie. Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza semplice. Esso elegge:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente
- c) il Segretario Generale;
- d) i Segretari Generali Aggiunti;
- e) i Segretari Nazionali;
- f) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- g) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 24

Regolamenti

Il Regolamento di esecuzione al presente Statuto è predisposto dalla Segreteria Generale e approvato dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi.

I Regolamenti dei Congressi Territoriali, Regionali, degli Istituti di Formazione e Nazionale sono predisposti dalla Segreteria Generale e deliberate dal Consiglio Nazionale.

I suddetti Regolamenti sono disciplinati dalle norme regolamentari in materia.

Art. 25

Designazioni di rappresentanti sindacali

La Segreteria Generale in campo nazionale e le Segreterie Regionali e Territoriali possono, designare propri rappresentanti sindacali negli ambiti ove è prevista per legge o regolamento la rappresentanza sindacale. Gli incaricati, nello svolgimento dell'incarico, sono supportati e ricevono indicazioni dall'organo designante al quale relazionano sull'attività svolta.

Articolo 26

Privacy

Il **S.I.U.L.CC**, al fine di erogare i propri servizi e promuovere le attività previste dal presente Statuto, tratta i dati personali degli iscritti, limitatamente agli ambiti strettamente indispensabili per l'effettuazione dei compiti di natura tecnico-organizzativa alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e comunque, nel rispetto degli obblighi di legge. In ogni momento gli iscritti possono esercitare il diritto di accedere ai dati personali e di richiederne la modifica in caso di omissioni o errori.

TITOLO IV

SCIoglIMENTO E COMMISSARIAMENTO DEGLI ORGANI

Articolo 27

Scioglimento delle strutture direttive del sindacato

Lo scioglimento delle strutture territoriali è disposto a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza, di grave violazione di norme statutarie o delle direttive di organi centrali qualora il comportamento sia reiterato o abbia comportato pregiudizio all'immagine del Sindacato. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Generale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 5 giorni dalla richiesta. Il Segretario Generale provvede a dare esecuzione alla predetta delibera. Nei casi di urgenza lo scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Generale che deve poi essere ratificata dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 28

Commissariamento della struttura sindacale

Il Commissariamento delle strutture territoriali viene disposto per gli organi nei cui confronti sia stata adottata la sanzione dello scioglimento. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché nominare uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento che svolgeranno l'ordinaria attività sindacale per una durata non superiore a 6 (sei) mesi. Entro e non oltre lo stesso termine temporale dovranno indire un Congresso Straordinario.

Il Commissariamento delle strutture periferiche, può altresì essere disposto, nella fase costituente del Sindacato, al fine di garantire allo stesso di operare nel rispetto delle prerogative previste dalla legge. Il termine temporale per indire i Congressi non deve superare i 6 (sei) mesi, salvo deroga autorizzata dalla Segreteria Generale.

TITOLO V

PATRIMONIO

Articolo 29

Patrimonio

Ai sensi delle norme vigenti, il Sindacato, non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge e per il funzionamento della struttura stessa.

In caso di scioglimento del Sindacato per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra struttura sindacale a carattere sindacale tra militari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Modifiche

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

Art. 31

Obblighi di osservanza

Gli iscritti e gli organi statutari hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e di conformarsi alle decisioni adottate dagli Organi del Sindacato.